



# APPROFONDIMENTO 5

## Le obbligazioni





## Il caso pratico

### Le obbligazioni pecuniarie

Federico è debitore di Alfonso per una somma pari a 7.000 euro a titolo di corrispettivo per l'acquisto di un quadro.

Trattandosi di somma di danaro, e quindi di una obbligazione pecuniaria, e non risultando nulla di diverso dal contratto, Federico dovrebbe adempiere al domicilio di Alfonso. Egli, invece, effettua il pagamento mediante invio di un assegno ad Alfonso, il quale lo rifiuta pretendendo il pagamento in contanti.

Federico, però, ritiene che sia nel proprio diritto pagare tramite assegno e pertanto intima ad Alfonso di accettare il pagamento.

Secondo te ha ragione Alfonso a rifiutare l'assegno?

### Guida alla soluzione

- Lettura degli artt. 1176 e 1218 c.c. al fine di stabilire quali requisiti deve avere l'adempimento.
- Lettura dell'art. 1277 c.c. relativo alle obbligazioni pecuniarie con particolare attenzione al loro modo di estinzione.
- Verifica degli estremi della prestazione in luogo dell'adempimento disciplinata dall'art. 1197 c.c. prestando particolare attenzione al fatto che il creditore può rifiutare una prestazione diversa da quella dovuta.
- Lettura delle seguenti massime della giurisprudenza per stabilire se il pagamento tramite assegno costituisce prestazione in luogo dell'adempimento:

La consegna di assegni circolari, pur non equivalendo a pagamento a mezzo di somme di denaro, estingue l'obbligazione di pagamento quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole della correttezza, che impongono allo stesso creditore l'obbligo di prestare la sua collaborazione all'adempimento dell'obbligazione, a norma dell'art. 1175 cod. civ. (Cassazione, 7 luglio 2003, n. 10695).

Nello svolgimento del rapporto obbligatorio, è contrario al dovere di correttezza il rifiuto del creditore, senza plausibili motivi, di accettare assegni circolari in luogo di somme di denaro al cui pagamento sia tenuto il debitore. Tale rifiuto tuttavia non può avere efficacia estintiva dell'obbligazione poiché l'assegno circolare costituisce una prestazione diversa rispetto a quella oggetto dell'obbligazione pecuniaria, la quale, ai sensi dell'art. 1277, comma primo, cod. civ., si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

L'offerta di pagamento della somma dovuta fatta dal debitore con l'assegno circolare vale solo ad escludere la mora del debitore (Cassazione, 10 giugno 2005, n. 12324).



### 1 L'obbligazione è:

---

- a) il rapporto giuridico in base al quale un soggetto è tenuto ad un determinato comportamento per il soddisfacimento dell'interesse di un altro soggetto
- b) il rapporto giuridico in base al quale un soggetto è tenuto a rispettare l'esplicazione di una situazione di supremazia altrui
- c) il rapporto giuridico in base al quale un soggetto è tenuto ad un sacrificio per conseguire o mantenere un proprio vantaggio
- d) il rapporto giuridico in base al quale un soggetto è tenuto a sottostare all'esplicazione di un diritto altrui

### 2 I soggetti dell'obbligazione:

---

- a) devono essere sempre determinati
- b) possono essere anche indeterminati
- c) devono essere determinati o determinabili
- d) devono essere immodificabili

### 3 Francesco e Paola sono condebitori in solido di Federico per la somma di 1000 euro, di conseguenza:

---

- a) Federico deve chiedere a ciascuno la somma di 500 euro
- b) Federico può chiedere l'intera somma di 1000 euro indifferentemente a Paola o Francesco
- c) Federico deve chiedere l'intera somma a Francesco che può poi farsi rimborsare la sua quota da Paola
- d) Federico deve aspettare che Francesco o Paola stabiliscano a chi spetta l'adempimento

### 4 L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta:

---

- a) nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta
- b) al domicilio del creditore al tempo della scadenza
- c) al domicilio del debitore al tempo della scadenza
- d) nel luogo in cui si trova la cosa al tempo della scadenza

### 5 Destinatario dell'adempimento è:

---

- a) il creditore o un terzo a scelta del debitore
- b) sempre e solo il creditore
- c) il creditore o un suo parente
- d) il creditore, il suo rappresentante o la persona indicata dal creditore stesso

### 6 Paola affida la confezione del suo abito da sposa ad un noto sarto della città perché ritiene che sia il più bravo e accetta di pagare una cifra molto elevata. Il sarto però essendo molto impegnato incarica un suo collega di confezionare l'abito. Che può fare Paola?

---

- a) può rifiutarsi di ricevere l'adempimento del collega poiché ha interesse che proprio il noto sarto confezioni il vestito
- b) non può rifiutarsi di accettare l'adempimento del collega essendo indifferente chi confezioni il vestito
- c) può rifiutarsi di ricevere l'adempimento del collega ma solo se questi non consegna in tempo l'abito
- d) non può rifiutarsi di accettare l'adempimento del collega poiché ciò che è determinante è che venga rispettato il tempo della consegna



**7** Laura affida al tappezziere Gennaro il compito di rivestire il divano del suo tinello stabilendo che il divano venga consegnato il 20 del mese in corso. In questo caso:

- a) poiché non è stato stabilito a favore di chi è posto il termine, la consegna deve avvenire proprio nel giorno stabilito
- b) il termine si presume a favore di Gennaro e quindi Laura non può richiedere la consegna prima di quella data, mentre Gennaro può consegnare il divano anche prima del termine
- c) Laura può pretendere anche prima la consegna del divano, poiché non è stato stabilito a favore di chi è il termine di adempimento
- d) Gennaro non può consegnare il divano prima della data e Laura non può pretendere la consegna prima della data

**8** L'obbligazione è divisibile:

- a) quando il creditore può chiedere a ciascun debitore solo la sua parte
- b) quando la prestazione ha per oggetto un bene suscettibile di divisione
- c) quando il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella pattuita
- d) quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per volontà delle parti

**9** L'espromissione è:

- a) un modo di estinzione dell'obbligazione soddisfattorio
- b) una modificazione dell'obbligazione nel lato attivo
- c) una modificazione dell'obbligazione nel lato passivo
- d) un modo di estinzione dell'obbligazione non soddisfattorio

**10** In quale dei seguenti casi la costituzione in mora del debitore avviene di diritto e quindi automaticamente?

- a) quando il debitore ha dichiarato anche oralmente di non voler eseguire la prestazione
- b) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione
- c) quando si tratta di obbligazioni a termine da eseguirsi presso il debitore alla scadenza
- d) quando si tratta di obbligazioni non assistite da alcuna garanzia

**11** Claudio deve al fratello Giuseppe la somma di 1000 euro. Il giorno di Natale Giuseppe consegna impacchettato il documento comprovante il credito. Il gesto di Giuseppe integra:

- a) remissione
- b) novazione
- c) compensazione
- d) prescrizione

**12** Obbligazioni generiche sono:

- a) quelle nelle quali il creditore può chiedere l'adempimento ad uno qualsiasi dei debitori
- b) quelle aventi ad oggetto due o più prestazioni e il debitore può liberarsi eseguendo una di esse
- c) quelle che hanno come oggetto della prestazione una cosa generica
- d) quelle in cui il debitore può assegnare al creditore un nuovo debitore

**13** Quale di questi modi di estinzione dell'obbligazione ha carattere soddisfattorio?

- a) remissione
- b) impossibilità sopravvenuta
- c) novazione
- d) confusione



#### 14 Si ha accolto quando:

- a) il terzo senza delegazione del debitore assegna al creditore un nuovo debitore
- b) il debitore e un terzo concludono un accordo in base al quale questo assume un debito dell'altro
- c) il debitore assegna al creditore un nuovo debitore il quale si obbliga verso il creditore
- d) il terzo senza delegazione del debitore ne assume verso il creditore il debito

#### 15 Federico ordina ad Alberto di assumere il debito che ha nei confronti di Letizia. Si ha:

- a) accolto
- b) delegazione di pagamento
- c) delegazione di debito
- d) espromissione

#### 16 Il creditore chirografario è il creditore che:

- a) può vantare una garanzia reale che lo avvantaggia rispetto agli altri creditori
- b) può contare sulla garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore
- c) ha un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori dello stesso debitore
- d) può vantare un privilegio riconosciuto dalla legge rispetto agli altri creditori

#### 17 Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno:

- a) solo se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione da qualunque causa derivante
- b) in ogni caso
- c) solo se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile
- d) solo se non prova che l'inadempimento non è stato grave o il ritardo è stato di lieve entità

#### 18 Francesco presta fideiussione per un debito di Dario nei confronti di Umberto prevedendo il beneficium excussionis. Ciò significa che:

- a) Umberto deve rivolgersi prima a Dario per ottenere l'adempimento dell'obbligazione
- b) Umberto deve rivolgersi prima a Francesco per ottenere l'adempimento dell'obbligazione
- c) Umberto può rivolgersi indifferentemente ad entrambi per ottenere l'adempimento dell'obbligazione
- d) Umberto può rivolgersi a Francesco solo se l'obbligazione di Dario risulta invalida

#### 19 Antonio è debitore di Nicola e creditore di Alfonso, tuttavia, poiché sta attraversando un periodo particolarmente difficile della sua vita, non si preoccupa di reclamare il suo diritto di credito. Nicola può:

- a) effettuare una richiesta di sequestro conservativo
- b) esercitare un'azione surrogatoria
- c) esercitare un'azione revocatoria
- d) effettuare una richiesta di esecuzione forzata

#### 20 Il privilegio è una causa di prelazione:

- a) prevista dalle parti
- b) prevista dagli altri creditori
- c) stabilita dal giudice
- d) prevista dalla legge



## Le obbligazioni solidali con particolare riguardo all'incidenza dei modi di estinzione diversi dall'adempimento

Anche nelle obbligazioni solidali così come per i rapporti obbligatori in generale è possibile che l'obbligazione si estingua in modi diversi dall'adempimento, sia che essi siano di natura satisfattiva per il creditore o non satisfattiva.

È necessario però vedere quali conseguenze si ricollegano a tali cause estintive nei rapporti interni ed esterni alle obbligazioni solidali. A riguardo vige il principio «unitario» che consente di estendere gli effetti estintivi a tutti i condebitori (nel caso di obbligazione solidale passiva) e gli effetti satisfattivi a tutti i creditori (nel caso di solidarietà attiva).

### Datio in solutum, novazione e remissione

La dazione in pagamento, ossia l'esecuzione, con il consenso del creditore, di una prestazione diversa da quella originaria estingue l'obbligazione quando la diversa prestazione è eseguita. La datio in solutum o prestazione in luogo dell'adempimento ha effetto liberatorio anche nei confronti dei condebitori che non vi abbiano partecipato direttamente. In questo caso il condebitore che ha effettuato la dazione può ripetere *pro quota* la minor somma fra valore della prestazio-

ne originaria e valore della prestazione effettivamente eseguita.

I «non partecipi» al negozio estintivo possono però aderire alla dazione e rimborsare al debitore adempiente il valore della prestazione effettuata. È così anche per le obbligazioni solidali attive.

La novazione è l'accordo con il quale le parti sostituiscono una obbligazione nuova a quella originaria. La novazione convenuta tra il creditore e uno dei debitori in solido in un'obbligazione solidale passiva libera di regola tutti i condebitori, salvo che si sia voluto limitare la novazione ad uno solo dei debitori. È importante osservare che il debitore che ha novato non ha diritto di regresso da poter esercitare perché la novazione non è un modo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattivo. Mancando quindi un suo presupposto essenziale, quale quello dell'estinzione satisfattiva del credito, l'esperienza dell'azione di rivalsa non può trovare applicazione. Il diritto di regresso non sussiste neppure dopo l'avvenuto pagamento perché questo non ha per oggetto l'obbligazione solidale ma l'obbligazione semplice che si sostituisce alla prima. Anche la re-

missione del debito fatta dal creditore ad uno solo dei debitori si estende anche agli altri condebitori. Se poi la rinuncia gratuita al credito fatta dal creditore è personale per un singolo debitore, allora gli altri debitori sono liberati solo per la parte del debitore cui è stato rimeso il debito. La giurisprudenza afferma che ciò che viene rimeso a favore di uno dei debitori è sempre un debito solidale e cioè un'unica prestazione alla quale sono tenuti più soggetti: ecco perché ciascuno può essere costretto ad adempierla per intero secondo le norme degli artt. 1292 e ss.

### Compensazione

La compensazione è l'estinzione di due debiti che due persone hanno l'una verso l'altra. Le obbligazioni reciproche si estinguono sino a concorrenza dell'ammontare comune rimanendo in vita per il residuo quella eventualmente di ammontare maggiore.

Per quanto riguarda la compensazione, nelle obbligazioni solidali passive essa opera diversamente secondo che il debitore opponga un credito proprio ovvero il credito di altro condebitore. Il debitore può opporre per intero il credito proprio, men-

tre può opporre il credito di altri condebitori solo fino alla concorrenza della loro quota. L'estinzione dell'obbligazione per compensazione giova in egual misura a tutti i condebitori e ciò perché essa è pur sempre una causa satisfattiva di obbligazione. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alle parti pure estingue tutti i rapporti obbligatori solidali senza dar luogo né a rimborsi né a restituzioni e ciò in quanto essa è una causa estintiva che impedisce l'adempimento a tutti gli obbligati.

### Prescrizione

La prescrizione è la perdita di un diritto soggettivo per effetto dell'inerzia o del non uso del titolare del diritto stesso che si protrae per il tempo determinato dalla legge.

La prescrizione normalmente si realizza con il decorso di dieci anni ma sono previsti anche termini più brevi, ad esempio: i crediti per pigioni si prescrivono in cinque anni. Anche la prescrizione incide su tutti i rapporti solidali tranne che le diverse modalità comportino una diversa decorrenza dei termini prescizionali. È infatti possibile che la prescrizione sia, ad esempio, maturata ri-



spetto ad un rapporto solidale e non ancora rispetto ad un altro. Secondo il dettato normativo dell'art. 1310 il debitore che sia

stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione. La possibilità di re-

gresso contro i condebitori liberati dalla prescrizione è stata però criticata in dottrina, perché essa arriva a dire che in sede di

rimborso i condebitori devono pagare la loro quota interna come se la prescrizione per essi non si fosse compiuta.

a) Rispondi alle seguenti domande:

1 • Cosa sono le obbligazioni solidali?

.....  
.....  
.....

2 • Qual è la differenza tra novazione e dazione in pagamento (o prestazione in luogo dell'adempimento)?

.....  
.....  
.....

3 • La remissione è un modo di estinzione dell'obbligazione soddisfattorio?

.....  
.....  
.....

4 • L'estinzione delle obbligazioni per compensazione si estende a tutti i condebitori?

.....  
.....  
.....

5 • In che modo opera la prescrizione nei rapporti tra condebitori solidali?

.....  
.....  
.....



## L'adempimento

L'adempimento può essere definito come l'esatta esecuzione della prestazione dedotta in esecuzione. Sulla natura giuridica dell'adempimento ci sono diverse opinioni.

C'è chi (ANDREOLI) ritiene che si tratta di un **negozio giuridico** poiché l'elemento essenziale e costitutivo dell'adempimento è la volontà del debitore di destinare la prestazione all'attuazione dell'obbligazione. Se l'atto di adempimento non fosse sorretto da una volontà (dall'*animus solvendi*) rimarrebbe neutro e dunque potrebbe collegarsi a giustificazioni diverse (ad es. donazione) del tutto svincolate dall'esistenza di un'obbligazione. A queste considerazioni si obietta che la volontà non rileva dal punto di vista della produzione dell'effetto tipico consistente nell'attuazione della prestazione poiché ciò che conta è l'idoneità obiettiva della prestazione eseguita. L'estinzione dell'obbligazione per effetto dell'adempimento è un effetto che prescinde cioè dalla volontà di chi adempie.

Secondo una contraria opinione l'adempimento non può essere ritenuto neppure un mero atto giuridico, dovendo essere piuttosto qualificato come **atto dovuto** (OPPO; GAZZONI).

Si fa infatti notare che è un atto necessitato, il debitore *deve* adempiere e l'inadempimento costituisce un illecito sanzionato con il risarcimento del danno. Inoltre la capacità del soggetto che adempie è assolutamente irrilevante. A riprova di ciò si cita l'art. 1191 del codice civile ai sensi del quale il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità. Non è necessaria cioè secondo questa opinione né la capacità di agire negoziale né la capacità naturale.

C'è, infine, chi come GIORGIANNI ritiene che occorre far riferimento ai **singoli casi concreti** e distinguere i casi in cui l'adempimento consiste in una attività materiale come il pagamento di una somma di denaro o la consegna di un bene, dalle ipotesi in cui l'adempimento consiste nell'espressione di un contegno negoziale come nel caso dell'adempimento di un obbligo a contrarre assunto con un contratto preliminare. Se Tizio si obbliga con un contratto preliminare nei confronti di Caio a trasferire la proprietà di un bene, l'adempimento dell'obbligo di contrarre che ne scaturisce richiede l'espressione da parte di Tizio di una volontà negoziale. In questo caso esistono degli elementi non ancora determinati nell'accordo preliminare che rendono indispensabile il ricorso, in sede di perfezionamento del contratto definitivo, ad una nuova espressione della volontà negoziale delle parti.

## La tua opinione

Dopo aver letto le diverse posizioni assunte sull'argomento, esprimi la tua opinione, individuando la tesi secondo te più convincente e illustrando le motivazioni alla base della tua scelta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



## Anatocismo, la Corte Costituzionale boccia la norma «salva-banche»

«Un atto di giustizia verso i consumatori»: così le associazioni del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) hanno accolto, il 5 aprile 2012, la decisione della Corte Costituzionale (sentenza n.78) di dichiarare **illegittima la norma sull'anatocismo bancario**, contenuta nel decreto Milleproroghe del 2010.

Proprio su questa tematica, il CNCU, dopo una valutazione tecnica del suo Gruppo di lavoro «Credito e Servizi Finanziari», aveva preso posizione il 13 febbraio rivolgendosi ai Gabinetti dei ministeri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico per sostenere che «la norma in questione avrebbe potuto generare gravi abusi nella prassi bancaria nell'esecuzione dei rapporti di conto corrente».

La norma, cosiddetta «salva-banche», regolava infatti i tempi di prescrizione per presentare ricorso contro le banche che hanno applicato l'anatocismo, ossia la contabilizzazione trimestrale degli interessi bancari passivi. E calcolava i tempi di prescrizione decennale dal compimento di ogni singola operazione e non dalla chiusura del conto corrente, come aveva ribadito la Corte di Cassazione con una sentenza del 2 dicembre 2010.

La Corte Costituzionale, raccogliendo 9 ordinanze di tribunali diversi, ha sottolineato come «retrodatando il decorso del termine di prescrizione» e derogando dalle disposizioni del codice civile, la norma arrivava a rendere «asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente» fra correntista e banca. E «finiva per ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto, pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme illegittimamente addebitate».

Immediato il commento positivo dell'Adusbef, che con il suo presidente Elio Lannutti e con il suo vice,

Antonio Tanza, da sempre portano avanti questa battaglia, difendendo i correntisti sia dinanzi alla Consulta, sia dinanzi alla Cassazione. «Grazie a questa sentenza migliaia di consumatori usurati dalle banche e cittadini strozzati dal sistema creditizio avranno diritto ai meriti rimborsi».

Secondo l'avvocato Emilio Graziuso, responsabile del settore Servizi bancari e finanziari di Confconsumatori, «questa sentenza fa tirare un sospiro di sollievo anche a tutti quei correntisti che hanno o hanno avuto un contratto di conto corrente (purché non chiuso da più di 10 anni) che ha registrato degli scoperti e al quale sono state illegittimamente addebitate somme da parte delle banche. Inviando una formale diffida, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno alla propria Banca, potrà chiedere la restituzione delle somme illegittimamente percepite».

Il presidente dell'Adoc Carlo Pileri ha concluso augurandosi che «ora il Governo faccia rispettare la sentenza e non eluda un atto di giustizia sull'anatocismo con provvedimenti di legge che penalizzino i cittadini».

Il CNCU ha sottoposto inoltre all'attenzione dei due ministeri anche le problematiche legate al decreto-legge 13 maggio 2011 n.70, cosiddetto «decreto sviluppo», che ha modificato le modalità di fissazione del tasso di soglia ai fini della rilevazione di condizioni usurarie, individuandolo nel tasso medio rilevato dalla Banca d'Italia per varie categorie maggiorato del 25%, più quattro punti percentuali.

Il Consiglio ritiene che tale modifica abbia prodotto l'innalzamento di quasi tutti i tassi soglia e quindi ha chiesto di considerare l'opportunità di effettuare nuove e approfondite valutazioni in merito alla rilevazione del tasso effettivo globale medio, utile per la determinazione dei tassi di usura.

dal sito [www.tuttoconsumatori.org](http://www.tuttoconsumatori.org),  
20 aprile 2012



## Le famiglie ricorrono a cessione del quinto e carte revolving. Consumi in calo. Non si chiedono prestiti per spese durature ma per gli acquisti quotidiani. Crisi, è boom di debiti e pignoramenti di case

**ROMA** - Aumentano i debiti, lievitano i pignoramenti, calano i consumi: le famiglie italiane sono in difficoltà e per mantenere un livello di vita più o meno stabile si affidano sempre più spesso ai prestiti. Ma mentre una volta si ricorreva alle rate per pagare la macchina nuova o rifare il bagno di casa, oggi i debiti si contraggono per campare. Nel variegato mondo del credito al consumo diminuiscono infatti i prestiti finalizzati e aumentano quelli generici. Cresce il ricorso alle carte di credito revolving (quelle che permettono di rateizzare il rimborso a fine mese), esplose la cessione del quinto (ovvero la possibilità data ad un lavoratore di chiedere un prestito e coprirlo con un prelievo diretto dalla busta paga fino ad un quinto dello stipendio). In altre parole, ci si indebita non tanto per far fronte ad un investimento destinato a durare nel tempo (come l'auto nuova o i nuovi elettrodomestici), quanto per coprire esigenze quotidiane e per recuperare il liquido necessario ad arrivare alla fine del mese.

I dati Assofin lasciano, a tale riguardo, pochi dubbi: in particolare quel più 36,6 per cento registrato dalla cessione del quinto mettendo a confronto i primi otto mesi del 2007 con quelli del 2008, dimostra che la famiglia italiana gestisce le spese del presente impegnando le entrate che verranno. Il fatto è che nemmeno così l'intricata impalcatura dei prestiti riesce a reggere il livello dei consumi. Aumentano i debiti insomma, ma gli acquisti continuano a diminuire.

Uno studio dell'Unioncamere fa vedere come, nel terzo trimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo 2007, le vendite al dettaglio siano diminuite del 3,3 per cento. Il confronto precedente, quello sul secondo trimestre, si fermava al meno 2,8 per cento. Un andamento, segnalano le Camere di commercio, che penalizza in particolar modo le imprese più piccole (il 44 per cento di quelle sotto i 20

dipendenti lamenta cali di vendite del 5 per cento), ma attacca ormai anche il fronte delle grandi, quelle che fino allo scorso giugno avevano retto la flessione dei consumi, ma che ora denunciano un calo dello 0,4 per cento.

Le famiglie tagliano un po' tutto: stringono la cinghia sui beni non alimentari (meno 4,8 per cento), ma alleggeriscono anche i carrelli della spesa (meno 1,6). D'altra parte, secondo quanto riferito dalla Coldiretti, solo per l'acquisto di pane, pasta, e derivati da cereali nel 2008 gli italiani spenderanno 3,4 miliardi in più rispetto all'anno scorso, per un valore di circa 140 euro a famiglia.

Molte famiglie hanno serie emergenze da affrontare: le rate del mutuo, per esempio. Adusbef e Federconsumatori esaminando i dati raccolti nei maggiori tribunali, prevedono che quest'anno il numero di pignoramenti e delle esecuzioni potrebbe crescere del 22,3 per cento rispetto al 2007. Quasi due milioni di famiglie sarebbero a rischio insolvenza. «Secondo le nostre stime le procedure immobiliari o pignoramenti — sottolineano i leader delle due associazioni di consumatori Elio Lannutti e Rosario Trefiletti — sarebbero pari al 2,7 per cento del totale dei mutui: circa 130.000 su 3 milioni e mezzo». Questo, sottolineano, «perché la maggior parte dei prestiti è stato erogato a tasso variabile e risente del rialzo dei tassi della Bce e del cartello bancario europeo che fissa i tassi Euribor, ai quali sono indicizzate le rate».

Senza un urgente decreto «salva-famiglie» che vada incontro a chi ha redditi inferiori ai 25 mila euro con sgravi fiscali da destinare alle future tredicesime a favore di lavoratori a reddito fisso e ai pensionati «si allargherà una frattura sociale con enormi ricadute negative sull'economia reale».

*La Repubblica, 29 ottobre 2008*





## Le obbligazioni pecuniarie

---

Una particolare categoria di obbligazioni è costituita dalle obbligazioni pecuniarie, cioè da quelle obbligazioni nelle quali la prestazione consiste nel dare una somma di denaro come nel caso del prezzo di una vendita ma la moneta, oltre che mezzo di scambio, è anche una merce nel senso che può essere ceduta in cambio di un corrispettivo. Tale corrispettivo, cioè il costo del denaro, è rappresentato dagli interessi.

### Esercitazione:

---

Con l'aiuto dell'insegnante di economia politica approfondisci la funzione della moneta come merce di scambio e il ruolo economico svolto dal credito nonché le funzioni svolte dai soggetti che principalmente si occupano del mercato del credito, cioè le banche.